

FAQ - Quesiti n. 18 e 26 Bando DGR 1093/2025

FAQ 18

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 6 "Spese ammissibili", comma 2, il quinto punto riporta: analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori;

Si chiede se con "domanda" si intende la domanda di sostegno e che quindi, di conseguenza, la domanda di sostegno deve contenere l'elenco analitico delle spese. In tal caso la necessità di fornire un'indicazione analitica delle spese nella domanda di sostegno è in contraddizione con quanto riportato all'art. 5 comma 4, che ammette la presentazione di una domanda di sostegno con allegato un progetto di fattibilità "non puntualmente definito". Si chiede di disambiguare questo punto.

Risposta: Con il termine "domanda", l'art. 6, comma 2 fa riferimento alla domanda di sostegno presentata tramite il sistema informativo Fondi.RVE. Tale domanda deve necessariamente contenere l'indicazione analitica delle spese, poiché il Bando stabilisce che:

- le spese devono essere inserite in forma analitica nel modulo informatico, e
- in caso di discrepanza con gli allegati, prevalgono le cifre riportate nell'applicativo, se inferiori.

L'art. 10 conferma inoltre che la domanda di sostegno è compilata e trasmessa esclusivamente attraverso Fondi.RVE.

Questa prescrizione non è in contrasto con quanto previsto dall'art. 5, comma 4. Quest'ultimo articolo consente infatti che, al momento della presentazione della domanda, il beneficiario alleggi un progetto di fattibilità non puntualmente definito, rinviando la descrizione tecnica dettagliata degli interventi alla prima domanda di pagamento (anticipo o acconto). Tale flessibilità riguarda il livello progettuale, non quello economico.

In sintesi:

- Art. 5, comma 4 → riguarda il contenuto tecnico del progetto: è ammessa la presentazione di un progetto non esecutivo; il dettaglio tecnico può essere completato successivamente.

- Art. 6, comma 2 → riguarda il quadro economico: già nella domanda di sostegno occorre inserire le spese in forma analitica nel sistema, poiché costituiscono la base dell'istruttoria e dei controlli.

Conclusione: il progetto può non essere ancora definitivo sul piano tecnico al momento della presentazione della domanda di sostegno, ma il quadro economico deve essere già completo e analitico.

FAQ 26

Tema: Progettuale

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Si chiede conferma che le attività inerenti alla gestione privacy del progetto (es. per l'esecuzione delle DPIA, predisposizione degli eventuali accordi di contitolarità, nomine dei responsabili, definizione dei trattamenti ecc.) possano essere considerate spese ammissibili ricadenti nella categoria 3 "System Analyst" o in altra categoria rientrante nell'elenco riportato in Appendice 1.

Risposta: Sì, se hanno natura tecnica e sono funzionali all'implementazione dei sistemi informativi. L'Appendice 1 attribuisce alla figura del System Analyst anche il: "Supporto alla compliance normativa (es. GDPR, privacy by design)".

Venezia,

Firma digitale

Idelfo Borgo
